

PARTE SETTIMA II

Cause di estinzione del reato e Cause di estinzione della pena Misure di sicurezza e Misure di prevenzione

CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA

Se avviene durante il processo in corso (punibilità in astratto), si parla di **causa di estinzione del reato**, se invece la sentenza definitiva è già stata emessa (punibilità in concreto) si parla di **causa di estinzione della pena**.

Le cause di estinzione del reato sono: morte del reo, amnistia, remissione della querela, prescrizione del reato, oblazione, sospensione condizionale, sospensione del procedimento con messa alla prova, condotte riparatorie, perdono giudiziale.

Le cause di estinzione della pena sono: morte del reato dopo la condanna, prescrizione della pena, indulto, grazia, non menzione nel casellario giudiziario, liberazione condizionale, riabilitazione.

Le cause di estinzione possono essere diversamente classificate:

- a) **Generali o speciali** = nella parte generale del codice o applicabili a uno o più reati della parte speciale;
- b) **Condizionate o incondizionate** = a seconda che siano sottoposte o no a limitazioni;
- c) **Legate ad accadimenti naturali o alla manifestazione di volontà** di terzi o del soggetto attivo del reato.

Le cause di estinzione del reato e della pena presentano una disciplina comune:

- Hanno efficacia personale, operando solo nei confronti della persona a cui si riferiscono, salvo che la legge disponga diversamente
- Nel caso di concorso sono sottoposte alle regole dell'art. 183 cp, secondo il quale nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente. Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena.
- Devono essere immediatamente dichiarate dal giudice in ogni stato e grado del processo anche nel caso di dubbio sull'esistenza stessa.
- Non comportano l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA AMNISTIA – INDULTO - GRAZIA

Provvedimenti di carattere generale, si rivolgono alla generalità dei consociati e riguardano certi aspetti.

1. **AMNISTIA** causa di estinzione del reato o pena
2. **INDULTO** causa di estinzione della pena in tutto o in parte

Fonte ► legge

Provvedimento individuale

3. **GRAZIA** causa di estinzione o di commutazione della pena (provvedimento di clemenza personalizzato)

Fonte ► Decreto del Presidente della Repubblica

Rationes delle leggi di amnistia e indulto, provvedimenti di carattere eccezionale, che vengono accompagnati da cambiamenti di regime o governo (es. fascista o dopoguerra). Il problema nasce quando le leggi di amnistia vengono approvate per sopperire al sovraffollamento delle carceri; questo è un crollo del sistema e ha conseguenze sull'efficacia del sistema giudiziario in generale, quindi il legislatore ha approvato l'art. 79 della costituzione.

Art. 79 Cost.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Tempus commissi delicti agli effetti dell'art. 79 Cost., ovvero ai reati a cui si applica l'amnistia

Amnistia: rinunciabile perché l'imputato può essere prosciolto nel caso in cui il giudice non dichiara estinto il reato, pronunciando la sentenza.

Può essere **propria**, che opera **prima** del passaggio in giudicato della sentenza di condanna; oppure **impropria**, applicabile **dopo** che condanna è divenuta irrevocabile.

Ultima legge di indulto: Legge 241/2006

È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.

Previsione di un elenco di fattispecie escluse dall'indulto

Con l'approvazione di questa legge, i giudici sapevano che il processo non era valido nella condanna prevista dalla sentenza definitiva poiché prevedevano l'indulto; perciò bisognava prevedere sia amnistia sia indulto, come nelle leggi precedenti.

REMISSIONE DELLA QUERELA

Il Codice penale riconosce causa estintiva alla remissione di querela che deve essere presentata entro tre mesi dal momento in cui il querelante è venuto a conoscenza del reato. Di regola può intervenire solo prima della condanna.

Può essere processuale ed extraprocessuale; può essere anche tacita che si realizza quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La *ratio* è la **deflazione** dei procedimenti penali: deve comunque essere accettata dal querelato ed esistono reati per i quali la querela è irrevocabile.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Prevista sia per l'estinzione della pena sia per il reato, causa di estinzione che segue al decorso del tempo, prima che sia avvenuta la sentenza definitiva del processo (tempo dell'oblio)

INTERESSI CONFLUENTI FAVOREVOLI O CONTRARI ALLA PRESCRIZIONE

- Principio di uguaglianza
- Cambiamento della sensibilità della società
- Difficoltà nel reperimento delle prove con il decorrere del tempo

RIFORME

- L. 251/2005 (legge Cirielli)
- L. 103/2017 (legge Orlando)
- l. 3/2019 (legge Bonafede)

Pre riforma 2005 (codice Rocco)

“Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.

La prescrizione estingue il reato:

- 1) *in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;*
- 2) *in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;*
- 3) *in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.*
- 4) *in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;*
- 5) *in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;*
- 6) *in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.*

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinar il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Ampio potere discrezionale del giudice nel riconoscere la causa di estinzione del reato

DISCIPLINA VIGENTE

Ricerca della certezza del tempo di prescrizione

Art. 157.

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente **al massimo della pena edittale stabilita dalla legge** e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla **pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto** della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.

La prescrizione è sempre **espressamente rinunciabile dall'imputato**. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'**ergastolo**, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Art. 158.

Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il **reato consumato**, dal giorno della consumazione; per il **reato tentato**, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il **reato permanente o continuato**, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una **condizione**, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a **querela, istanza o richiesta**, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se **commessi nei confronti di minore**, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Differenza tra interruzione e sospensione della prescrizione

Ratio ed Effetti

Art. 159.

Sospensione del corso della prescrizione, parentesi temporale nel decorrere del tempo.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
- 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
- 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
- 3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino

al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. [inserito dalla legge 3/2019]

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.

Art. 160.

Interruzione del corso della prescrizione.

Quando si verifica, la prescrizione decorre dall'inizio, poiché lo Stato ha interesse nel punire il soggetto (es. arresto).

Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Art. 161.

Effetti della sospensione e della interruzione.

La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, **in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà** per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi

di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

OBLAZIONE

Causa di estinzione del reato **nelle contravvenzioni**

OBLAZIONE OBBLIGATORIA ART. 162 C.P.	OBLAZIONE FACOLTATIVA ART. 162-bis C.P.
<p>Ambito:</p> <p>contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la <i>sola pena dell'ammenda</i> (pecuniaria)</p> <p>Condizioni:</p> <p>pagamento di:</p> <p>4. un terzo del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa</p> <p>5. spese processuali</p> <p>prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna</p>	<p>Ambito:</p> <p>contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la <i>pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda</i></p> <p>Condizioni:</p> <p>pagamento di:</p> <p>6. metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa</p> <p>7. spese processuali</p> <p>prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna</p> <p>Valutazione discrezionale del giudice:</p> <p>- il giudice può respingere la domanda di oblazione avuto riguardo alla gravità del fatto</p> <p>Non è ammessa:</p> <p>- nei casi previsti dagli artt. 99, comma 4, 104, 105 c.p.</p> <p>- se permanono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore</p>

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Art. 163 ss.

Presupposto oggettivo:

Sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo **non superiore a due anni - Tre anni** per i minori - **Due anni e sei mesi** per la persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta

Nel limite di pena vanno incluse anche le pene pecuniarie (ex ragguglio: art. 135 c.p.), bisogna capire se sospendibile e cercare quella

Riforma del 2004:

In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Se la pena pecuniaria raggugliata era molto più alta di quella detentiva, il giudice sospendeva quella detentiva e manda in esecuzione quella pecuniaria.

Presupposto soggettivo:

Sospensione ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, cioè se ritiene che non ci sia un rischio di recidiva da parte del detenuto.

Tempo di sospensione

Cinque anni per i delitti

Due anni per le contravvenzioni

Quante volte può essere concessa?

Non più di *una volta*

Possibile concederla *una seconda volta* qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Es. se condannato a 1 anno con sospensione, se la seconda condanna è più di 6 mesi, non si può accedere alla sospensione condizionale della pena.

Le pene accessorie si sospendono solo nel momento in cui venivano sospese quelle principali

Le prescrizioni (art. 165 c.p.)

La sospensione condizionale della pena **può essere subordinata** all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere

subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, **deve essere subordinata** all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis (corruzione), la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di **quanto indebitamente percepito** dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio

Sospensione breve (art. 163 ultimo comma: introdotto nel 2004)

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Artt. 168-*bis* ss. c.p. e artt. 464-*bis* c.p.p. (introdotti con l. 67/2014 dal modello previsto per i minorenni)

Istituto di derivazione dal processo penale minorile

Ambito di applicazione:

Reati puniti con:

- Sola pena edittale pecuniaria
- Pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria

Condizioni: (cumulative e non alternative)

1. Condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato
2. Affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali
3. Prestazione di lavoro di pubblica utilità

Tempo di sospensione del processo:

2 anni se per il reato è prevista la pena detentiva

1 anno se per il reato è prevista solo la pena pecuniaria

Effetti della sospensione:

L'**esito positivo** della prova estingue il reato ma non le sanzioni amministrative accessorie, perché trovano applicazione in ogni caso

La sospensione del procedimento con messa alla prova è **revocata**:

- 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

La sospensione del procedimento: **non più di una volta**

MISURE DI SICUREZZA

PERSONALI	PATRIMONIALI
Detentive 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (ora in rems); 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario. (minorenni)	Cauzione di buona condotta <u>Confisca</u>

<p>Non detentive</p> <p>1) la libertà vigilata; 2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province; 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.</p>	
--	--

Natura giuridica:

Titolo VIII del libro I c.p.

“Delle misure amministrative di sicurezza”

Sono **sanzioni penali**

PRINCIPIO DI LEGALITÀ E MISURE DI SICUREZZA

Riserva di legge

Art. 199 c.p. stabilisce che le misure di sicurezza si applicano nei casi previsti dalla legge

Art. 25 comma 3 Cost. riguardo riserva di legge in materia penale

Successione di leggi penali (art. 200)

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione.

Bisogna applicare la legge che il legislatore ritiene più adeguata per prevenire la pericolosità sociale del soggetto, quindi non ha funzione punitiva, ma di prevenzione

Le misure di sicurezza in ogni caso limitano la libertà personale, per cui si discute se applicarle tenendo conto del presupposto di retroattività

MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Presupposti di applicazione:

► **oggettivo**: un reato o un quasi-reato (reato impossibile, accordo o istigazione diretta a commettere il reato quando non viene commesso)

► **soggettivo**: la pericolosità sociale

PERICOLOSITÀ SOCIALE (ART. 203)

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è **probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati**.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Pericolosità sociale \neq capacità a delinquere

= probabilità che il soggetto commetta in futuro altri reati, diversa dalla capacità a delinquere perché è la possibilità che il soggetto commetta fatti di reato in futuro.

PERICOLOSITÀ SOCIALE

Pericolosità sociale:

- accertata dal giudice
- presunta

Quindi il giudice partiva da situazioni in cui il soggetto veniva considerato socialmente pericoloso, in base a dei criteri giudiziari.

Casi di pericolosità sociale presunta: es.

- minore
- prosciolto per vizio totale di mente

Le speciali figure di pericolosità qualificata:

- delinquente abituale
- delinquente professionale
- delinquente per tendenza

DELINQUENTE ABITUALE

Art. 102.

Abitualità presunta dalla legge.

E' dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il

condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

Art. 103.

Abitualità ritenuta dal giudice.

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitudinalità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Abitualità nelle contravvenzioni: art. 104

DELINQUENTE PROFESSIONALE

Art. 105 Professionalità nel reato

Chi trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitudinalità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Ricava dalla commissione dei reati, quanto basta per sopravvivere

DELINQUENTE PER TENDENZA

Art. 108 Tendenza a delinquere

E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

Sentenza della Corte costituzionale di incostituzionalità di alcuni casi di presunzione di pericolosità sociale: es. minori o infermi di mente (139/1982)

1986: abolizione di tutte le ipotesi di pericolosità sociale presunta

(legge Gozzini)

Problemi di accertamento:

Pericolosità sociale generica

= centralità del ruolo del perito,

divieto della perizia criminologica, quindi il giudice non può fare un accertamento della pericolosità sociale del soggetto, a meno che il soggetto non abbia vizio di comprensione e intendimento.

Durata delle misure di sicurezza

Periodo minimo

Non predeterminata la durata massima

Disciplina del riesame della pericolosità

2014 - **limite di durata massima per le misure di sicurezza detentive**

► rapportato al limite edittale massima della pena detentiva

Non c'è limite massimo per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo

Non c'è limite massimo per le misure di sicurezza personali non detentive

Esecuzione e rapporto con la pena detentiva

Eseguite dopo l'esecuzione della pena detentiva

Ma v. art. 220 per casa di cura e di custodia

Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

INFIRMITÀ DI MENTE E IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI

OPG

Casa di cura e di custodia

Evoluzione della disciplina:

Incostituzionalità della presunzione di pericolosità sociale dell'infermo di mente (1982)

Abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale (1986)

Corte cost. sent. 253/2003. Libertà vigilata con prescrizioni di tipo terapeutico

2011: Commissione di inchiesta Marino

2012: avvio del processo di definitivo superamento di OPG e CCC

OPG → REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

PROFILI DI DISCIPLINA delle REMS

1. Regionalizzazione delle rems
2. Limitazione del numero di ospiti (20)
3. sanitarizzazione
4. controllo esterno di sicurezza
5. extrema ratio del ricovero in rems (privilegiata la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche: attraverso percorsi di presa in carico del paziente da parte delle strutture territoriali)
6. Durata massima del ricovero in rems (scopo: evitare i cd. Ergastoli bianchi):
 - Rapportato al limite massimo edittale
 - Non c'è durata massima in caso di reati puniti con la pena dell'ergastolo
 - Attenzione: la durata massima non si applica alla libertà vigilata

Limiti nel giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure dell'OPG e della CCC eseguite nelle REMS

d.l. 52/2014 conv. in l. 81/2014

“Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. ...”

► per l'esecuzione del ricovero in rems, la valutazione della pericolosità sociale non può tener conto delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del soggetto

Criticata dagli psichiatri, perché parte dalla concezione della pericolosità in base al contesto sociale in cui si trova il soggetto, ma in realtà riguarda esclusivamente la persona del soggetto in quanto tale “Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”

CONFISCA

Fondamentale nel contrasto della criminalità del profitto

Art. 240

Facoltativa

Obbligatoria

Nel caso di condanna, il giudice **può** ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È **sempre ordinata** la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Il prezzo del reato è quanto viene pagato per commettere il reato

Il prodotto è il risultato della condotta costitutiva del reato (es. contraffazione di marchi)

EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA

Previsione di discipline specifiche per specifici reati

- tendenza a rendere obbligatoria la confisca del profitto e del prezzo del reato (nella parte speciale)
- confisca per equivalente

Pluralità delle forme di confisca: differente natura giuridica

In base a quale criterio la confisca è facoltativa?

La confisca come misura di sicurezza può sfociare a pena pecuniaria o punitiva, allora interviene la successione delle leggi penali nel tempo (reati fiscali) e in ogni caso la confisca per equivalente

CONFISCA ALLARGATA

Art. 240-bis.

Confisca in casi particolari

Nei casi di **condanna** o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo **444 del codice di procedura penale**, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, **è sempre disposta** la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato **non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere **titolare o avere la disponibilità** a qualsiasi titolo in **valore**

sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per **un valore equivalente**, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. → abrogazione art. 12 sexies d.

l. 306/1992

MISURE DI PREVENZIONE

Misure praeter delictum (\neq misure di sicurezza che sono sempre post delictum)

Sviluppo storico delle misure di prevenzione

Stato liberale di fine Ottocento

Stato fascista

Misure di sicurezza in epoca repubblicana

Legge del 1956

Misure di prevenzione personali:

1. avviso orale del questore
2. foglio di via obbligatorio
3. sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Riforma del 1965

Sorveglianza estesa agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso

Riforma del 1982: dalla prevenzione personale alla prevenzione patrimoniale: sequestro e confisca preventivi

Riforma del 1988

Necessari sempre elementi di fatto su cui fondare la pericolosità del soggetto

Riforma del 2011: d. lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia)

Sistematizzazione della materia

Art. 1 → destinatari delle misure di prevenzione personali applicabili dal questore

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (1).

Art. 4 → misure di prevenzione personali applicabili dall'autorità giudiziaria

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;**
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale(1);
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1 (2);
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale(3);
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza (4);
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge

13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive(5)

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice(6);

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale(7).

Art. 16 → misure di prevenzione patrimoniali

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Articolo 18

Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate **disgiuntamente** e, per le **misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale** del soggetto proposto per la loro applicazione **al momento della richiesta** della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue **nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa**.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare **entro il termine di cinque anni dal decesso**.

Art. 20 Sequestro

1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta **risulta poter disporre, direttamente o indirettamente**, quando il loro **valore risulta sproporzionato** al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite

o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

Articolo 24 Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti e' instaurato il procedimento **non possa giustificare la legittima provenienza** e di cui, **anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato** al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, puo' applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti (omissis)

Articolo 25 Sequestro e confisca per equivalente

1. Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad **oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona.**

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto. (Omissis)

CORTE COST. 24/2019

Incostituzionalità dell'art. 1, lett. a) d. lgs. 159/2011 in relazione all'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, del sequestro e della confisca

Norma "affetta da radicale imprecisione...

Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame".